



Regione Lombardia
IL CONSIGLIO

IV Commissione
Attività Produttive e Occupazione

Il Presidente

Milano, 14 aprile 2016

Fasc.10198/2015

Al Signor Presidente
del Consiglio regionale

Oggetto: **PDL n. 268**

“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.
MODIFICHE ALLA L.R. N. 6/10 (TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI
IN MATERIA DI COMMERCIO E FIERE)”.

Trasmetto per l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio regionale, il provvedimento indicato in oggetto approvato da questa Commissione, a maggioranza in data 24 marzo 2016.

Relatore in aula sarà il Consigliere Fabio ROLFI.

Si allega relazione scritta.

Con i migliori saluti.

Angelo Ciocca

DOCUMENTO PERVENUTO
ALLE ORE 16.55
DEL 14-04-2016
SERVIZIO SEGRETERIA
DELL'ASSEMBLEA CONSILIARE

IV COMMISSIONE CONSILIARE
“ATTIVITA’ PRODUTTIVE E OCCUPAZIONE”

PDL N. 268

di iniziativa del Presidente della Giunta regionale

“Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche. Modifiche alla legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)”

approvato nella seduta del 24 marzo 2016

Relatore: Consigliere: Fabio ROLFI

Trasmesso alle Commissioni consiliari il: 22/10/2015

Pareri espressi dalle Commissioni consiliari: 06/04 / 2016 I Commissione

Restituito alla Presidenza del Consiglio il: -----

Pagine n.13 Articoli n. 1

DOCUMENTO PERVENUTO
ALLE ORE 16.55
DEL 16-04-2016
SERVIZIO SEGRETERIA
DELL'ASSEMBLEA CONSILIARE

Art. 1
(Modifiche alla l.r. 2 febbraio 2010, n. 6)

1. Al Titolo II, Capo I, Sezione III (Commercio su aree pubbliche) della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

“Art. 16
(Ambito di applicazione e definizione)

1. *La presente sezione disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche nel rispetto della normativa europea e statale.*

2. *Ai fini della presente sezione si intendono per:*

- a) commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio lacuale, o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, attrezzate o meno, coperte o scoperte;*
- b) aree pubbliche: le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;*
- c) posteggio: la parte di area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;*
- d) mercato: l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno, destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;*
- e) mercato straordinario: edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista, in occasione di festività o eventi particolari e con la presenza degli stessi operatori normalmente concessionari di posteggio;*
- f) fiera: la manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla lettera h);*

- g) *sagra: ogni manifestazione temporanea comunque denominata, finalizzata alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla lettera h);*
- h) *calendario regionale delle fiere e delle sagre: programma elaborato da Regione Lombardia e pubblicato sul sito web regionale per consentire il monitoraggio e la diffusione sul territorio delle fiere e delle sagre;*
- i) *presenze in un mercato o in una fiera: il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale manifestazione, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;*
- j) *presenze effettive in un mercato o in una fiera: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale manifestazione;*
- k) *attrezzature: i banchi e i trespoli, ancorché muniti di ruote, i chioschi, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci;*
- l) *associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore commercio su aree pubbliche, le associazioni maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche a livello provinciale ai sensi della l. 580/1993, oppure presenti a livello regionale e statale, firmatarie del contratto collettivo nazionale del lavoro.*

3. *Le attività commerciali, anche a carattere temporaneo, svolte su area privata di cui il comune non ha la disponibilità, sono disciplinate dalle norme in materia di commercio al dettaglio in sede fissa. Devono comunque essere garantite la conformità urbanistica delle aree utilizzate, nonché, qualora necessaria ai sensi della normativa vigente, la conformità edilizia degli edifici.”;*

b) all'articolo 17 sono apportate le seguenti modifiche:

1. al comma 1 le parole “*e del commercio esercitato in forma itinerante*” sono soppresse;
2. al comma 2 dopo la parola “*individuazione*” sono inserite le seguenti “*e lo spostamento*” e le parole “*avvalendosi anche delle CCIAA, con apposita convenzione, con oneri a carico della Regione*” sono sostituite dalle seguenti: “*attraverso apposito sistema informatico accessibile direttamente dai comuni.*”;

c) all'articolo 18 sono apportate le seguenti modifiche:

1. alla rubrica dopo la parola “*Riconoscimento*” sono inserite le seguenti “*e valorizzazione delle fiere, delle sagre e*”;
2. al comma 1, dopo la parola “*mercatali*” sono inserite le seguenti “*delle fiere, delle sagre*”;

3. alla lettera a) del comma 2, dopo la parola “*riconoscimento*” sono inserite le seguenti “*e la valorizzazione delle fiere, delle sagre e*”;

4. al comma 3, dopo la parola “*svolgono*” sono inserite le seguenti “*le fiere, le sagre e*”;

d) dopo l’articolo 18 sono inseriti i seguenti:

*“Art. 18 bis
(Calendario regionale delle fiere e delle sagre)*

1. *La Giunta regionale elabora il calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui all’articolo 16, comma 2, lettera h).*

2. *A tal fine i comuni fissano un termine congruo entro il quale gli organizzatori delle fiere e delle sagre devono depositare la relativa istanza e, entro il 31 dicembre di ogni anno, redigono l’elenco annuale delle fiere e delle sagre che si svolgeranno nell’anno successivo.*

3. *La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce le procedure per l’eventuale integrazione nel calendario di ulteriori eventi non previsti e non prevedibili in sede di programmazione annuale.*

4. *I comuni provvedono a trasmettere l’elenco di cui al comma 2 e le eventuali integrazioni alla Regione per l’inserimento nel calendario.*

*Art. 18 ter
(Sagre)*

1. *I comuni, sulla base di linee guida deliberate dalla Giunta regionale, predispongono un regolamento delle sagre con il quale definiscono:*

a) *le modalità di svolgimento e la durata delle attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma temporanea;*

b) *le modalità di coinvolgimento degli operatori in sede fissa e ambulanti già presenti sul territorio;*

c) *i criteri atti a favorire quelle manifestazioni che abbiano finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura, delle tradizioni e dell’artigianato locale;*

d) *le misure atte a ricondurre gli eventi e le iniziative nella calendarizzazione annuale di cui all’articolo 18 bis;*

e) *le indicazioni e i limiti all’attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande nelle zone sottoposte a tutela artistica, storica, architettonica, paesaggistica e ambientale, in relazione alla presenza di motivi imperativi di interesse generale.*

2. *In caso di inosservanza delle disposizioni del regolamento comunale si applica la sanzione del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro secondo quanto previsto dal regolamento medesimo.*

3. *In caso di svolgimento di sagre al di fuori del calendario regionale di cui all'articolo 16, comma 2, lettera h) gli organizzatori sono puniti con la sanzione pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro e con l'immediata interruzione della sagra.*

4. *In caso di recidiva, le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono raddoppiate. A partire dalla terza violazione, oltre alla sanzione pecuniaria, la sagra non potrà essere iscritta nel calendario regionale per i due anni successivi all'ultima violazione commessa.*

5. *Al fine di preservare le caratteristiche di ciascuna tipologia di manifestazione, il comune non può autorizzare, nei medesimi giorni e sulle stesse aree o su aree contigue, lo svolgimento contestuale di mercati, fiere e sagre.”;*

e) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modifiche:

1. al comma 1 le parole “*imprese commerciali su aree pubbliche*” sono sostituite con le seguenti “*associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche*”;

2. dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
 “*1 bis. Nei comuni di cui al comma 1 che sono suddivisi in municipalità o zone di decentramento amministrativo, è istituita una commissione consultiva per ogni zona o municipalità.*”

1 ter. Nelle unioni di comuni che abbiano popolazione residente superiore a 15.000 abitanti e qualora tra le funzioni gestite in forma associata vi sia il commercio o la polizia locale è istituita un'unica commissione consultiva nominata e presieduta dal Presidente dell'Unione o da un suo delegato.”;

3. al comma 2, dopo le parole “*nei comuni*” sono inserite le seguenti “*e nelle unioni di comuni*”;

4. al primo periodo del comma 3, dopo le parole “*commi 1*” sono inserite le seguenti “*, 1 bis*”;

5. al secondo periodo del comma 3, la parola “*sindaco*” è sostituita dalle seguenti “*comune o dall'unione dei comuni*”;

6. al comma 4 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“*a) alla programmazione di tutte le attività di commercio su area pubblica, ancorché esercitate in forma occasionale e alla stesura del calendario regionale delle fiere di cui all'articolo 16, comma 2, lettera h);*”

7. alla lettera e bis) del comma 4 le parole “*annuale di cui all'articolo 16, comma 2, lettera e bis)*” sono sostituite dalla seguenti “*regionale di cui all'articolo 16, comma 2, lettera h)*”;

8. al comma 4 dopo la lettera e bis) è aggiunta la seguente:

“e ter) ad ogni variazione del mercato, compresi gli orari di svolgimento del medesimo”;

9. dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“4 bis. La partecipazione alle commissioni di cui al presente articolo è a titolo gratuito.”;

f) all'articolo 20, sono apportate le seguenti modifiche:

1. al comma 1, lettera f) le parole *“dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniera)”* sono sostituite dalle seguenti *“dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136)”;*

2. al comma 3 dopo le parole *“lettere b), c), d), e) e f)”* sono inserite le seguenti *“e del comma 2”;*

3. al comma 5 le parole *“requisiti di cui al comma 1”* sono sostituite dalle seguenti *“requisiti di cui ai commi 1 e 2”* e le parole *“dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia)”* sono sostituite dalle seguenti *“dall'articolo 85 del d.lgs. 159/2011. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.”;*

4. alla lettera b) del comma 6 le parole *“secondo le modalità di cui all'articolo 18 della legge regionale recante ‘Disposizioni in materia di artigianato e commercio e attuazioni della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. Modifiche alle leggi regionali 30 aprile 2009, n. 8 (Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda) e 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)”* sono soppresse;

5. il comma 8 è sostituito dal seguente:

“8. Sia per le imprese individuali sia in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.”;

6. al comma 9 le parole *“più rappresentative ai sensi della normativa statale vigente”* sono sostituite dalle seguenti *“maggiormente rappresentative per il settore commercio su aree pubbliche”;*

7. al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo *“La partecipazione degli operatori ai corsi di formazione può essere valutata ai fini dell'attribuzione di punteggi accessori per la concessione dei posteggi.”;*

g) all'articolo 21 sono apportate le seguenti modifiche:

1. il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. *Il commercio su aree pubbliche può essere svolto con le seguenti modalità:*

- a) *su posteggi dati in concessione per un periodo stabilito dal comune, compreso tra i nove e i dodici anni, tenuto conto dell'investimento effettuato;*
- b) *su qualsiasi altra area purché in forma itinerante.”*

2. al comma 2 dopo le parole “*su banchi a terra*” sono inserite le seguenti “*ancorché muniti di ruote,*”; dopo le parole “*nel rispetto*” sono inserite le seguenti “*dei regolamenti comunali e*”; dopo le parole “*altro operatore itinerante*” sono inserite le seguenti “*già posizionatosi in precedenza*” e dopo le parole “*comma 6*” è aggiunta la parola “*bis*”;

3. al primo periodo del comma 4 dopo le parole “*l'attività di vendita*” sono aggiunte le seguenti “*dandone comunicazione al comune che ha rilasciato l'autorizzazione.*”;

4. dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

“*7 bis. Il titolo autorizzatorio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è idoneo anche per la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, anche ai fini della manipolazione e cottura degli alimenti previa comunicazione alla competente autorità di controllo.*

7 ter. Al fine di garantire il miglior servizio ai consumatori, i comuni possono:

- a) *nell'ambito dei settori merceologici alimentare e non alimentare, determinare le tipologie merceologiche dei posteggi;*
- b) *delimitare a specifiche aree del mercato, ben riconoscibili dal consumatore, i posteggi con vendita di merci usate.”;*

5. al comma 8 la parola “*comunitarie*” è sostituita dalla parola “*europee*”;

6. al comma 9 le parole “*di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e delle CCIAA*” sono sostituite dalle seguenti: “*imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche*”;

7. Al comma 10 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole “*, secondo modalità definite dalla Giunta regionale.*”;

8. al comma 11 bis la parola “*annuale*” è sostituita da “*regionale*” le parole “*e bis*”) sono sostituite dalla seguente “*h*)”;

9. Dopo il comma 11 bis sono aggiunti i seguenti:

“*11 ter. In caso di vendita di merci antiche o usate, nel rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario e della tutela del consumatore, gli operatori devono esporre apposito cartello ben visibile al pubblico recante l'indicazione di prodotto usato o antico. Su richiesta degli organi di vigilanza deve essere esibita la documentazione relativa alla sanificazione delle merci vendute, qualora prevista. I prodotti esposti per la vendita devono, inoltre, indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico.*”;

11 quater. Qualora il Comune debba procedere alla revoca della concessione di posteggio per motivo di pubblico interesse, all'operatore deve essere assegnato senza oneri per l'amministrazione, un nuovo posteggio, possibilmente delle stesse dimensioni, individuato

prioritariamente nello stesso mercato o fiera e, in subordine, in altra area individuata dal Comune.

h) all'articolo 22 sono apportate le seguenti modifiche:

1. il comma 6 è abrogato;

2. il comma 7 è sostituito con il seguente:

“7. In relazione alle esigenze di viabilità, mobilità e traffico in occasione e durante lo svolgimento di un mercato o di una fiera il comune interdice il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree circostanti entro un raggio di 500 metri.”;

3. al comma 8 le parole *“esercitare l'attività”* sono sostituite dalle parole *“utilizzarla per l'esercizio dell'attività”*;

i) all'articolo 23 sono apportate le seguenti modifiche:

1. il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. L'autorizzazione su posteggi e la relativa concessione nei mercati e nelle fiere è rilasciata dal comune sede del posteggio previa verifica della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente sezione per lo svolgimento dell'attività e nel rispetto dei criteri dell'Intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 70 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e di quelli di cui al comma 1 bis.”.

2. Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1 bis. La Giunta regionale, sentiti i comuni e le associazioni di cui all'articolo 16, comma 2, lettera l), predisporre appositi criteri per rendere omogenea sul territorio regionale l'applicazione delle disposizioni dell'Intesa della Conferenza unificata relative all'assegnazione dei posteggi nei mercati e nelle fiere.”;

3. alla lettera c) del comma 4 le parole *“più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggi nello stesso mercato”* sono sostituite dalle seguenti *“un numero di autorizzazioni superiore a quanto previsto dal comma 11 bis”*;

4. alla lettera d) del comma 4 le parole *“l'indicazione delle caratteristiche”* sono sostituite dalle seguenti *“gli estremi identificativi, planimetrici o numerici”*;

5. i commi 5 e 6 sono abrogati;

6. al comma 7 le parole *“dei criteri di cui al comma 5”* sono sostituite dalle seguenti *“di quanto previsto dall'Intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 70 del d.lgs. 59/2010.”*;

7. il comma 10 è sostituito dal seguente:

“10. La concessione pluriennale di posteggio nelle fiere è utilizzabile esclusivamente nei giorni di svolgimento della fiera.”;

8. dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

“11 bis. Nello stesso mercato o nella stessa fiera nessun soggetto può avere la titolarità o il possesso di più di due concessioni per ciascun settore merceologico nelle aree mercatali con

meno di cento posteggi ovvero di tre concessioni per settore merceologico in caso di posteggi superiori a cento.”;

j) all'articolo 24 sono apportate le seguenti modifiche:

1. il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. In caso di cambiamento dei dati anagrafici presenti sull'autorizzazione, l'operatore ne dà immediata comunicazione al comune che l'ha rilasciata, il quale provvede al suo aggiornamento.”;

2. il comma 2 bis è sostituito dal seguente:

“2 bis. I comuni ai quali viene presentata una nuova domanda di autorizzazione per il commercio in forma itinerante verificano, attraverso la carta di esercizio di cui all'articolo 21, comma 10, avvalendosi dell'apposito sistema informativo regionale relativo al commercio ambulante, se il richiedente è in possesso di un'altra autorizzazione rilasciata da un altro comune.”;

3. al comma 4 le parole *“norme procedurali”* sono sostituite dalla seguente *“procedure”*;

k) all'articolo 25 sono apportate le seguenti modifiche:

1. al comma 3 bis le parole *“nonché alla struttura regionale competente in materia di commercio”* sono soppresse;

l) all'articolo 26 sono apportate le seguenti modifiche:

1. il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. I comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti riservano all'attività del battitore almeno un posteggio in almeno un mercato, qualora lo stesso non sia già previsto.”;

2. al comma 4 le parole *“esclusione dei capoluoghi di provincia e di quelli aventi una popolazione residente superiore a quindicimila abitanti”* sono sostituite dalle seguenti *“popolazione fino a 15.000 abitanti,”*;

3. al comma 5 la parola *“dodici”* è sostituita con la parola *“sei”*;

m) all'articolo 27 sono apportate le seguenti modifiche:

1. al comma 3 le parole *“in un anno”* sono sostituite dalle seguenti *“nell'arco di dodici mesi”*;

2. la lettera c) del comma 4 è soppressa;

3. alla lettera d) del comma 4 le parole *“ovvero non sia stato assolto l'obbligo di esibire le autorizzazioni in originale ai sensi dell'articolo 21, comma 10”* sono soppresse;

4. la lettera f) del comma 4 è soppressa;

5. dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“4 bis. Il Comune interdice per due anni l’esercizio dell’attività nella fiera all’operatore che non ha utilizzato il posteggio per due edizioni consecutive senza giustificato motivo, da comunicarsi per iscritto al comune entro trenta giorni dallo svolgimento della fiera.”;

6. il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. E’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro chiunque:

- a) commette l’infrazione di cui al comma 2, lettera b);*
- b) non assolve all’obbligo di esibire le autorizzazioni in originale ai sensi dell’articolo 21, comma 10;*
- c) viola la disposizione di cui all’articolo 21, comma 11 ter;*
- d) viola i divieti stabiliti per l’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante di cui all’articolo 22, comma 8;*
- e) esercita per oltre trenta minuti rispetto al termine previsto dall’autorizzazione.”;*

7. Il comma 6 bis) è sostituito dal seguente:

“6 bis. Chiunque viola le limitazioni o i divieti stabiliti per l’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante di cui all’articolo 21, comma 2 e 22, commi 2, 4, 5 e 7 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.”;

8. il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. L’operatore che risulta sprovvisto della carta di esercizio prevista dall’articolo 21, comma 10 o della relativa attestazione annuale, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro. Nel caso di mancato aggiornamento della carta di esercizio entro trenta giorni dalla modifica dei dati in essa presenti, l’operatore è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 150 a 1.000 euro.”;

9. i commi 7 bis e 8 sono abrogati;

n) all’articolo 28 sono apportate le seguenti modifiche:

1. la rubrica è sostituita dalla seguente:

“Affidamento per la gestione dei servizi mercatali”;

2. al primo periodo del comma 1 le parole *“di categoria”* sono sostituite dalle seguenti *“imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore commercio su aree pubbliche”;*

o) l’articolo 29 è abrogato.

2. Al Titolo II, Capo I, Sezione III bis (Altre tipologie di attività) della l.r. 6/2010 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l’articolo 29 ter è inserito il seguente:

“Art. 29quater

(Attività occasionali di vendita in manifestazioni temporanee organizzate da soggetti senza fini di lucro)

1. *Ferma restando l'applicazione delle disposizioni per il commercio al dettaglio in sede fissa, le attività occasionali di somministrazione di alimenti e bevande o di vendita di prodotti alimentari o non alimentari, su area privata di cui il comune non ha la disponibilità svolte in via accessoria, nell'ambito di manifestazioni temporanee organizzate da soggetti senza fini di lucro, non richiedono la conformità urbanistica delle aree utilizzate. Ai fini dell'applicazione del presente comma, la Giunta regionale definisce, nell'ambito delle linee guida di cui all'articolo 29 bis comma 3, le caratteristiche di tali manifestazioni.*

2. *Non sono riconducibili alle attività di cui al comma 1 le manifestazioni o gli eventi che, ancorchè temporanei e con finalità non lucrative, vedano il coinvolgimento diretto nell'organizzazione della manifestazione di soggetti che svolgono professionalmente l'attività commerciale.”.*

3. Al Titolo II, Capo I, Sezione IV (Occupazione abusiva del suolo pubblico per le attività commerciali non autorizzate) della l.r. 6/2010 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la rubrica della sezione IV è sostituita dalla seguente: *“Esercizio abusivo del commercio su aree pubbliche”*;
- b) all'articolo 30 le parole *“soggette a servitù di pubblico passaggio”* sono sostituite dalle seguenti *“di cui il comune abbia la disponibilità”*;
- c) il comma 1 dell'articolo 31 è sostituito dal seguente:
“1. Le occupazioni con l'esposizione e la vendita o lo scambio delle merci in spazi ed aree pubbliche e private di cui il comune abbia la disponibilità effettuate senza la prescritta autorizzazione o in violazione di quanto previsto alla Sezione III del Capo I, Titolo II sono abusive.”;
- d) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:

*“Art. 33
(Confisca)*

1. *Nei casi in cui la Sezione III del Capo I, Titolo II prevede la confisca delle merci e delle attrezzature, l'agente o l'ufficiale accertatore procede al sequestro cautelare delle stesse e trasmette immediatamente il verbale di accertamento ed il verbale di sequestro all'autorità competente, dandone copia al trasgressore.*

2. *L'autorità competente emana il provvedimento di confisca delle merci deperibili entro quarantotto ore dal ricevimento del verbale. Salvo quanto previsto dal comma 5, le merci deperibili confiscate devono essere distrutte entro quarantotto ore dalla confisca, a spese del trasgressore.*

3. *Per le merci non deperibili e per le attrezzature si applicano le disposizioni della l. 689/1981 e della parte III della Legge Regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria).*

4. Nel caso di cui all'articolo 27 comma 5, se l'avente titolo, in via d'urgenza, previa audizione personale richiesta senza formalità, anche verbalmente, dimostri al competente ufficio che la vendita era oggetto di autorizzazione, le attrezzature e le merci sequestrate non sono sottoposte a confisca e sono restituite.

5. I generi alimentari confiscati se mantenuti in confezione integra, non in scadenza, prodotti e conservati nel rispetto della normativa riguardante l'igiene degli alimenti, con particolare riguardo al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore), devono essere donati in beneficenza.

6. L'autorità competente ad applicare le sanzioni è il sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo le violazioni od altro soggetto individuato in base all'ordinamento dell'ente locale.”.

4. Al Titolo II, Capo III (Somministrazione di alimenti e bevande) della l.r. 6/2010 sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 72 è sostituito dal seguente:

*“Art. 72
(Attività temporanea di somministrazione)*

1. Lo svolgimento dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione delle sagre di cui all'articolo 16, comma 2, lettera g), nonché di fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è soggetto a SCIA.

2. L'attività di cui al comma 1 è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune territorialmente competente:

- a) nelle zone sottoposte a tutela artistica, storica, architettonica, paesaggistica e ambientale;
- b) in tutte le zone per le quali i comuni abbiano previsto l'assoggettamento ad autorizzazione delle attività di somministrazione non temporanea.

3. Per lo svolgimento dell'attività di cui al comma 1 è necessario il possesso dei requisiti di cui all'articolo 65 e il rispetto delle condizioni di sicurezza e delle normative igienico-sanitarie.

4. L'attività può essere esercitata limitatamente alla durata della manifestazione nei locali e nei luoghi nei quali la stessa si svolge.”.

5. Al Titolo III, Capo I (Orari) della l.r. 6/2010 all'articolo 111 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

“b) la fascia oraria massima di articolazione dell'orario per il commercio su aree pubbliche è stabilita tenendo conto dei motivi imperativi di interesse generale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), del d.lgs. 59/2010”;

b) le lettere a), c), d) ed f) del comma 1 sono soppresse.

6. Al Titolo VII (Disposizioni finali e abrogazioni) della l.r. 6/2010 all'articolo 156 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Alle spese di parte corrente derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con le risorse stanziare alla missione 14”Sviluppo economico e competitività” programma 1 “Industria e PMI e artigianato” e programma 2 “Commercio , reti distributive e tutela dei consumatori”- titolo 1 “Spese correnti” dello stato di previsione delle spese del bilancio 2016-2018.

2. Alle spese per investimenti derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con le risorse stanziare alla missione 14”Sviluppo economico e competitività” programma 1 “Industria e PMI e artigianato” e programma 2 “Commercio, reti distributive e tutela dei consumatori”- titolo 2 “Spese in conto capitale” dello stato di previsione delle spese del bilancio 2016-2018.”;

b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

“3 bis. Alle spese in conto capitale derivanti dall'attuazione delle finalità di cui all'articolo 17, comma 2 e all'articolo 18 bis, quantificate in euro 146.000,00 per l'anno 2016, si provvede con le risorse disponibili alla missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 1.08 Statistica e sistemi informativi Titolo II “Spese in conto capitale” dello stato di previsione delle spese del bilancio 2016-2018.

3.ter Alle spese derivanti dalla gestione ordinaria (comprensiva della manutenzione, gestione ed assistenza dei servizi applicativi) del sistema informativo regionale di cui all'articolo 24, comma 2 bis, stimate in euro 38.000,00, si provvede, per ciascun anno del triennio 2016-2018, con le risorse disponibili alla missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 1.08 “Statistica e sistemi informativi”, Titolo I “Spese correnti” dello stato di previsione delle spese del bilancio 2016-2018.”.

IV COMMISSIONE CONSILIARE
“ATTIVITA’ PRODUTTIVE E OCCUPAZIONE”

PDL N. 268

di iniziativa del Presidente della Giunta regionale

**“Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche. Modifiche alla l.r. n. 6/2010
(Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)”**

R E L A Z I O N E

approvato nella seduta del 24 marzo 2016

Relatore: Consigliere: Fabio ROLFI

Trasmesso alle Commissioni consiliari il: 22/10/2015

Pareri espressi dalle Commissioni consiliari: 6/04 / 2016 I Commissione

Restituito alla Presidenza del Consiglio il: -----

Pagine n.7

DOCUMENTO PERVENUTO
ALLE ORE 14.55
DEL 14-04-2016
SERVIZIO SEGRETERIA
DELL'ASSEMBLEA CONSILIARE

RELAZIONE

Il progetto di legge propone in modo organico alcune modifiche alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) relative al commercio su aree pubbliche.

In particolare, tale disciplina, negli ultimi anni oggetto di singoli interventi legislativi ed amministrativi statali e regionali, necessita di una revisione di carattere generale, al fine di:

- recepire disposizioni statali e regionali (Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 relativa all'assegnazione di nuovi posteggi nei mercati e nelle fiere; Risoluzione del Consiglio regionale n. 28);
- contrastare l'abusivismo, garantire la leale concorrenza fra tutti gli operatori del settore, nonché tutelare il consumatore;
- evitare, su alcuni aspetti, interpretazioni di legge, da parte di enti locali e operatori, incerte o difformi sul territorio.

Le modifiche proposte con il presente pdl sono frutto di un confronto con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e ANCI.

Con riferimento alle singole modifiche, si evidenzia quanto segue:

All'articolo 16 sono introdotte alcune definizioni ulteriori rispetto alle esistenti, finalizzate a chiarire meglio la disciplina di cui ai successivi articoli. In particolare si prevedono:

- i "mercati straordinari" la cui definizione era già prevista dall'allegato A alla ormai abrogata l.r. 15/2000 ma non ripresa né nella l.r. 6/2010, né nella dgr 8570/2008 attuativa.
- le sagre, quali manifestazioni temporanee comunque denominate, finalizzate alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva.
- il calendario regionale delle fiere e delle sagre, che è un programma elaborato da Regione Lombardia e pubblicato sul sito web regionale per consentire il monitoraggio e la diffusione sul territorio delle fiere e delle sagre.
- le "associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore commercio su aree pubbliche", individuate in quelle maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche a livello provinciale ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580, oppure presenti a livello regionale e statale firmatarie del contratto collettivo nazionale del lavoro.

Sempre all'articolo 16 è introdotto un comma 3 con il quale si specifica che le attività di commercio effettuate sulle aree private di cui il comune non ha la disponibilità, sono equiparate al commercio al dettaglio in sede fissa. In quest'ultimo caso dev'essere verificato che vi sia la conformità urbanistica delle aree utilizzate, così che non potrà esercitarsi l'attività commerciale dove tale destinazione non preveda il commercio. L'introduzione di tale comma si rende necessario per arginare il fenomeno dei mercatini che vengono istituiti da soggetti privati, in presenza o meno di operatori ambulanti, in aree non destinate all'attività commerciale. La concorrenza sleale posta in essere da tali mercatini nei confronti degli operatori su aree pubbliche giustifica un intervento legislativo che ponga maggior chiarezza sulla possibilità e sulle modalità di svolgimento di tali manifestazioni atipiche.

All'articolo 17 è stato eliminato il riferimento alla Camera di Commercio, in quanto il monitoraggio della rete distributiva, come già accade per il commercio in sede fissa, viene effettuato direttamente da Regione Lombardia, con un apposito sistema informatico.

Inoltre, si prevede che la Giunta regionale fornisca indicazioni non solo per l'individuazione delle aree mercatali, ma anche per il loro spostamento, al fine di garantire un aggiornato monitoraggio della rete mercatale di tutta la Lombardia.

All'articolo 18, anche in attuazione di quanto previsto dalla risoluzione n. 28 approvata con DCR n. 643 del 3 marzo 2015, alla disciplina per il riconoscimento dei mercati di valenza storica o di particolare pregio sono aggiunte anche le fiere e le sagre.

Sempre al fine di dare attuazione alla sopra citata risoluzione n. 28, sono stati introdotti gli articoli 18 bis (Calendario regionale delle fiere e delle sagre) e 18 ter (Sagre) con i quali, per evitare forme di concorrenza sleale nei confronti degli operatori in sede fissa nell'ambito delle sagre, intese come manifestazioni temporanee comunque denominate:

- si specifica che i comuni dovranno redigere un regolamento delle sagre sulla base di linee guida regionali, che riprenderanno i contenuti della risoluzione n. 28;
- si prevede la procedura finalizzata alla compilazione del calendario regionale delle sagre e delle fiere, che dovrà contenere tutte le manifestazioni programmate per l'anno successivo;
- si prevede una sanzione (sia pecuniaria, sia limitativa dello svolgimento dell'attività) in capo agli organizzatori delle sagre nel caso in cui le stesse si svolgano al di fuori del calendario regionale.

All'articolo 19 è introdotta la necessità, nei comuni suddivisi in municipalità o zone di decentramento amministrativo, di costituire una commissione per ogni zona o municipalità. È previsto inoltre, che nelle unioni di comuni che abbiano popolazione residente superiore a 15.000 abitanti e qualora tra le funzioni gestite in forma associata vi sia il commercio e/o la polizia locale, sia istituita un'unica commissione consultiva nominata e presieduta dal Presidente dell'Unione o da un suo delegato. Si specifica, infine, che la partecipazione alle commissioni è a titolo gratuito.

All'articolo 20, oltre ad alcuni aggiornamenti normativi, si prevede la possibilità di nomina del preposto anche per le ditte individuali, in adeguamento a quanto previsto dal d.lgs. 59/2010 e s.m.i. Inoltre, al fine di incentivare gli operatori ad elevare il loro livello professionale, si prevede che la partecipazione ai corsi di aggiornamento possa essere valutata nella formazione del punteggio per la costituzione della graduatoria finalizzata all'attribuzione dei posteggi.

All'articolo 21, in recepimento dei contenuti dell'Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012, si specifica che la concessione del posteggio nei mercati e nelle fiere deve avere una durata compresa tra i nove e i dodici anni, tenuto conto dell'investimento effettuato dall'operatore. Nei mercati a carattere turistico la durata della concessione non può essere inferiore a sette anni. La determinazione della durata effettiva, come previsto dalla suddetta Intesa, è lasciata all'autonomia comunale. Al comma 4 dello stesso articolo 21 si prevede, poi, che l'operatore, entro 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione, debba iniziare l'attività "dandone comunicazione al comune che ha rilasciato l'autorizzazione". Ciò al fine di rendere applicabile anche agli operatori itineranti la sanzione di cui all'articolo 27, comma 4, lettera a). Infatti, non avendo questi ultimi una sede fissa di lavoro e potendo itinerare su tutto il territorio nazionale, il comune non ha la possibilità di sapere se e quando l'operatore ha iniziato l'attività. Al medesimo articolo 21 sono aggiunti i commi 7 bis e 7 ter: il primo prevede l'abilitazione automatica alla somministrazione per colui che è in possesso di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari. È così eliminata l'annotazione sul titolo autorizzatorio (a volte anche successiva al rilascio del titolo) relativa all'abilitazione alla somministrazione. Inoltre, tale previsione risulta coerente con l'articolo 71, comma 6 del d.lgs. 59/2010 che equipara i requisiti professionali per l'avvio delle attività di commercio relativo al settore merceologico alimentare a quelli per la somministrazione di alimenti e bevande. Il comma 7 ter prevede, invece, che, al fine di garantire il miglior servizio ai consumatori, nell'ambito dei settori merceologici alimentare e non alimentare, i comuni possano determinare le tipologie merceologiche dei posteggi. Sempre all'articolo 21, si prevede che le modalità di utilizzo e gestione della carta di esercizio siano stabilite con provvedimento della Giunta regionale ed, inoltre, sempre a tutela del consumatore, si prevede che, in caso di vendita di

merci antiche e usate, debba essere esposto un apposito cartello che chiarisca di che tipo di merce si tratta. Infine, su richiesta degli organi di vigilanza, deve essere esibita la documentazione relativa alla sanificazione delle merci vendute, qualora prevista.

All'articolo 22 è abrogato il comma 6. Infatti, a seguito di verifiche effettuate dalla DG Infrastrutture con le Autorità di bacino, l'ente che oggi gestisce il demanio lacuale ai sensi della l.r. 6/2012, si è evidenziato che le Autorità medesime non hanno mai rilasciato nulla osta ai sensi del suddetto comma 6 e che le modalità di accesso ed esercizio sulle aree concesse sono già regolate, per gli aspetti di competenza delle Autorità, dagli atti oggi emanati sulla base della l.r. 6/2012. Al comma 7 è poi introdotta una specificazione finalizzata a giustificare l'interdizione, da parte del comune, dell'esercizio del commercio itinerante in alcune aree del territorio comunale per finalità di tutela dello stesso. Infine, la modifica del comma 8 si rende necessaria per specificarne meglio la portata, anche a seguito di numerosi quesiti provenienti dai comuni: in particolare si chiarisce che il titolare dell'autorizzazione su posteggio non può utilizzare quest'ultima per lo svolgimento dell'attività itinerante nel giorno e nelle ore in cui è concessionario di posteggio. Non è escluso, quindi, che l'attività itinerante possa essere esercitata, anche altrove, con un'altra autorizzazione.

L'articolo 23 è modificato in attuazione dell'Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012. In particolare, è eliminato il rinnovo automatico della concessione di posteggio ed è stato adeguato il numero massimo di posteggi che ogni operatore può possedere all'interno dello stesso mercato (due concessioni per ciascun settore merceologico nelle aree mercatali con meno di cento posteggi; tre concessioni per settore merceologico in caso di posteggi superiori a cento).

All'articolo 24, in ottemperanza al principio di semplificazione dei procedimenti, si prevede che, in caso di variazione dei dati anagrafici presenti sull'autorizzazione, il comune che l'ha rilasciata provveda al suo aggiornamento senza doverne rilasciare una nuova. Inoltre, a seguito della predisposizione da parte di Regione Lombardia di un apposito sistema informativo regionale che permette la compilazione on-line della carta di esercizio, si precisa che i comuni dovranno verificare, attraverso tale sistema, i dati inseriti nella carta di esercizio dal richiedente, al fine del rilascio delle autorizzazioni itineranti.

All'articolo 26, al fine di salvaguardare il pluralismo dell'offerta e di garantire l'effettiva turnazione agli operatori che svolgono l'attività con il sistema del battitore, si prevede che i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, riservino all'attività del battitore almeno un posteggio in almeno un mercato, qualora lo stesso non sia già previsto.

L'articolo 27 relativo alle sanzioni per il commercio su aree pubbliche, è modificato al fine di garantire maggiore proporzionalità delle sanzioni medesime rispetto alle violazioni previste. Inoltre viene eliminata, per gli operatori itineranti, la sanzione della revoca dell'autorizzazione in caso di sospensione dell'attività: ciò in quanto, oltre ad essere una sanzione inapplicabile a causa dell'impossibilità per i comuni di verificare il tempo effettivo di sospensione dell'attività medesima, tale sospensione non incide in alcun modo sulla possibilità di svolgimento dell'attività itinerante da parte di altri operatori nuovi o già esistenti.

La rubrica dell'articolo 28 è stata adeguata al contenuto dello stesso.

L'articolo 29 è eliminato. In particolare, il comma 1 era norma transitoria, ad oggi non più applicabile ed il comma 2 può, più organicamente, integrare la disciplina delle cosiddette spunte regolata dalla dgr 8570/2008 attuativa della legge regionale 6/2010.

E' stato, inoltre, aggiunto l'articolo 29 quater relativo alle attività occasionali di vendita nel corso di manifestazioni temporanee organizzate da soggetti senza fini di lucro. In tal caso, pur mantenendo ferma la necessità di un titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività commerciale, come previsto dall'articolo 16, comma 3, si ritiene non necessario garantire anche la conformità urbanistica dell'area, al fine di non impedire questo tipo di manifestazioni che si svolgono, di solito, presso le aree in cui i soggetti senza fini di lucro esercitano la loro attività (a titolo di esempio si possono citare le parrocchie). Si prevede, comunque, per fare maggior chiarezza sulla tipologia delle manifestazioni e dei soggetti promotori, che la Giunta regionale definisca, nell'ambito delle linee guida di cui all'art. 29 bis comma 3, le caratteristiche di tali manifestazioni.

Per quanto riguarda la sezione IV (Occupazione abusiva del suolo pubblico per le attività commerciali non autorizzate), innanzitutto si evidenzia la modifica della rubrica in "Esercizio abusivo del commercio su aree pubbliche", che pare più adeguata al contenuto degli articoli che seguono, poi viene specificato che sono considerate abusive le occupazioni di suolo pubblico o privato di cui il comune ha la disponibilità finalizzate alla vendita o allo scambio di beni senza le prescritte autorizzazioni comunali di cui alla sezione III relativa al commercio su aree pubbliche. L'articolo 33 (Confisca) è stato sostituito al fine di renderlo omogeneo ai disposti della legge n. 698/1981 e della l.r. 1/2012.

E' stato, poi, sostituito anche l'articolo 72 relativo all'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni temporanee comunque denominate, in quanto il testo vigente risulta superato a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 41 del D.L. 09/02/2012, n. 5 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35. In particolare, la disciplina statale prevede che la suddetta attività sia avviata previa segnalazione certificata di inizio attività e che gli operatori non siano soggetti al possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. Il nuovo articolo 72, quindi, è stato elaborato in coerenza con quanto previsto, già dal 2012, dalla normativa statale.

All'articolo 111 sono state eliminate le lettere a), c), d) ed f) ed è modificata la lettera b) che istituiva una fascia massima di articolazione dell'orario per il commercio su aree pubbliche. In quest'ultimo caso si prevede che il comune possa imporre limitazioni orarie solo tenendo conto dei motivi imperativi di interesse generale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h) del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno). Tutte le modifiche di cui al presente articolo sono giustificate da un'incompatibilità dell'articolo 111 vigente con la normativa in materia di liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali, come unanimemente interpretata in giurisprudenza (cfr. ad esempio, Corte Cost., sent. n. 104/2014; TAR Lombardia, sez. I, ord. N. 483/2013).

Infine, per quanto riguarda la norma finanziaria, si evidenzia che:

- i primi 2 commi sono stati sostituiti per adeguarli alla nuova classificazione del bilancio regionale, fermi restando i finanziamenti dell'intero testo unico, che il pdl non modifica.
- sono stati introdotti i commi 3 bis e 3 ter per la creazione di un'anagrafica dei mercati regionale e del calendario regionale delle fiere e delle sagre, nonché per la gestione ordinaria del sistema informatico relativo alla carta di esercizio.

Per quanto concerne, in particolare, questo ultimo articolo, si rimanda alla relazione finanziaria.

La IV Commissione ha svolto l'istruttoria del pdl tramite un apposito gruppo di lavoro che ha svolto audizioni con i soggetti interessati. Rispetto al testo iniziale della Giunta, si segnala la previsione del comma 1 bis dell'articolo 23, finalizzata a rendere omogenea sul territorio

l'applicazione delle disposizioni dell'Intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo m70 del d.lgs. 59/2010, introdotta nel corso dell'esame in IV Commissione.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA AL PDL 268 COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

L'articolo 17, comma 2 del pdl di modifica alla l.r. 6/2010, titolo I, capo I, sezione III (Commercio su aree pubbliche) stabilisce che la Giunta regionale fornisce indicazioni per l'individuazione delle aree mercatali e fieristiche e provvede, nel rispetto delle competenze degli enti locali, agli ulteriori adempimenti di disciplina del commercio su aree pubbliche e al monitoraggio della rete distributiva "attraverso apposito sistema informatico accessibile direttamente dai comuni".

L'articolo 18 bis comma 1 del pdl di modifica alla l.r. 6/2010, titolo I, capo I, sezione III (Commercio su aree pubbliche) prevede che sia realizzato un calendario regionale delle manifestazioni temporanee da pubblicare sul sito di Regione Lombardia, al fine di consentirne il monitoraggio e la diffusione sul territorio.

L'attività di informatizzazione concernente la raccolta delle informazioni e la relativa condivisione rientra nelle attività informatiche previste con LIspa all'interno del PO SIR 2015, con risorse messe a disposizione da OPSI, stimate in € 146.000 per l'anno 2016, si provvede con le risorse disponibili alla missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 1.08 Statistica e sistemi informativi Titolo II "Spese in conto capitale" del bilancio per l'esercizio finanziario 2016-2018.

Le macro attività informatiche previste possono essere così riassunte:

- Progettazione tecnica e sviluppo dell'Anagrafe Mercati Aree pubbliche attraverso realizzazione di un applicativo informatico gestionale verticale di MUTA che comprende: gestione dei nullastata per l'istituzione di nuovi Mercati/ampliamento di Mercati esistenti; acquisizione ed aggiornamento dell'anagrafe dei mercati in Lombardia (anche attraverso il caricamento della banca dati di partenza a fronte delle informazioni/dataset disponibili); pubblicazione del relativo calendario.
- Individuazione delle modalità di integrazione dell'anagrafica unica con applicativi gestionali verticali esistenti fruitori di tale anagrafica fra i quali prioritariamente Carta di Esercizio e realizzazione delle attività sopra indicate.
- Definizione dei Requisiti Utente (per individuare, razionalizzare, raccogliere e condividere le informazioni strutturali) e sviluppo degli applicativi informatici dedicati alla realizzazione del calendario regionale delle manifestazioni temporanee.

Alle spese derivanti dalla gestione ordinaria (comprensiva della manutenzione, gestione ed assistenza dei servizi applicativi) del sistema informativo regionale di cui all'articolo 24, comma 2 bis della citata LR 6/2010, si provvede per ciascun anno del triennio 2016-2018, con le risorse disponibili alla missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 1.08 "Statistica e sistemi informativi", Titolo I "Spese correnti".